

# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 23 Reg. DEL 26 FEBBRAIO 2025**

**OGGETTO:** Concessione in uso dei locali comunali all'Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Longi. Approvazione schema Convenzione.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTISEI** del mese di **FEBBRAIO** dalle ore **17,35** alle ore **17,50**, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco	X	
3. FABIO Calogero - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. SUTERA Concettina - Assessore		X

- ◆ Presiede, il Sindaco **Dott. Calogero LAZZARA**.
- ◆ Partecipa, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo VERZI'**.
- ◆ Partecipano, gli Assessori **Carmelo CAPUTO** e **Calogero FABIO**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Salvatore FABIO** e **Concettina SUTERA**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

### LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 23 del 26 Febbraio 2025**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,**

### DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.





# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  
N° 08 /2025

Del

26.02.2025

PROPOSTA REGISTRO  
GENERALE N° 23 /2025

Del

26.02.2025

**Oggetto Concessione in uso dei locali comunali all'Associazione Musicale  
Vincenzo Bellini di LONGI.**

**Approvazione Schema Convenzione**

#### L'ASSESSORE AL PATRIMONIO

##### **PREMESSO:**

**Che** lo Statuto del Comune di Longi prevede che l'Ente incoraggi ed assista a tutte le iniziative di carattere sociale, culturale ed educativo che si sviluppino nel territorio comunale;

**Che** sul territorio comunale opera da oltre vent'anni l'Associazione Musicale Vincenzo Bellini unica banda musicale con sede nel Comune di Longi, che svolge un'intensa attività concertistica e una meritoria attività per la diffusione della cultura musicale sottolineata anche dalla presenza della stessa ai momenti più significativi della vita sociale e religiosa di questo Comune, nonché un significativo ruolo sociale e di impulso all'introduzione dei giovani nel mondo della musica;

**Che**, la predetta associazione coinvolge una molteplicità di cittadini longesi divulgando anche nei giovani la cultura musicale nel rispetto delle tradizioni locali;

**Che** la stessa partecipa a numerose manifestazioni civili e religiose di grande interesse socio culturale;

**Che** il Comune di Longi è proprietario dell'immobile sito in Via Vittorio Emanuele foglio 6 part.502;

**Vista** l'istanza presentata dall'Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Longi, del 02/12/2024 acquisita agli atti di questo Ente in data 06/12/2024 al n. 10794 del protocollo generale, con la quale veniva richiesta la concessione ad uso gratuito in convenzione, di due aule della scuola elementare sita in Via Vittorio Emanuele, al fine di poter espletare delle attività di propedeutica musicale e didattico-formativa per i giovani longesi;

##### **VISTI:**

- **lo Statuto Comunale**, approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 24/09/2004, il quale conformità al Titolo VI, art. 79, il Comune valorizza le autonome forme associative, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero;

A tal fine, sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni, erogando forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale ed organizzativa;

- **il vigente Regolamento** per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'articolo 13 della L.R. 10 aprile 1991 n.10, il quale prevede la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, disciplinandone procedure, criteri e modalità di concessione ai soggetti elencati nel medesimo regolamento a sostegno delle loro attività istituzionali;
- **l'ex art. 6 comma 9** del D.L. n. 78/2010, (convertito nella legge n. 122/2010) prevede che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- **l'art. 13, comma I del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267**, il quale stabilisce che "spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- **il comma 4° dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana**, il quale testualmente recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Richiamati gli orientamenti della **Corte dei Conti** la quale chiarisce:

- Che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010), la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;
- Che non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune realizzate nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 c. 4 della Costituzione;

**Ribadito** che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano lo svolgimento di ogni forma di azione amministrativa;

**Atteso** che la normativa vigente in materia di utilizzazione o destinazione di beni immobili appartenenti agli enti pubblici, mira all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne la loro maggiore redditività a favore del potenziamento delle entrate di natura non tributaria;

**Richiamato** il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Deliberazioni n. 716/2012/PAR e n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazioni n. 172/2014/PAR e n. 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui:

- "il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni";
- "la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione";

**Richiamata**, altresì, la Deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti – Sez. Controllo Lazio, che si è espressa favorevolmente in relazione alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa venire utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;

**Visto** l'art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del quale "Stato, regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".;



**Visto** inoltre l'art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro proprie attività.

**Atteso:**

- **Che** il Comune di Longi è proprietario dell'immobile della scuola elementare di Via Vittorio Emanuele foglio 6 particella 502, al cui interno risultano posti i locali oggetto della richiesta da parte dell'Associazione anzi citata;
- **Che**, nel corso di ogni anno solare, il Comune di Longi deve ricorrere alle prestazioni del Corpo Bandistico dell'Associazione Musicale Vincenzo Bellini, al fine di realizzare le seguenti manifestazioni istituzionali e socio/culturali: **Processione del Venerdì Santo – Processione della Domenica di Pasqua (U Scontru) – Concerto d'Estate - 4 Novembre (Commemorazione dei Caduti in guerra) e Concerto di Natale.**
- **Che**, per la realizzazione di tali manifestazioni, il Comune di Longi dovrebbe sostenere una spesa presunta pari ad €. 5.000,00;
- **Che** tali eventi, contribuiscono in modo significativo al perseguimento di un fine prettamente istituzionale proprio del Comune, quale quello di promuovere a livello turistico il paese, grazie anche al mantenimento delle sue forti tradizioni popolari;
- **Che** talune delle superiori manifestazioni vengono considerate di rilevante interesse religioso/culturale, mentre altre risultano idonee ad arricchire i contenuti dell'offerta turistica locale;
- **Che** rientra tra le intenzioni di questa Amministrazione promuovere, valorizzare e sostenere l'attività della locale Associazione musicale, anche tramite il sostentamento economico in quanto forma di aggregazione e di crescita sociale;
- **Che**, con specifico riferimento alle locazione sul territorio, il canone annuo per la concessione in affitto di simili locali, ammonterebbe a presumibilmente a € 2.000,00;

**Tenuto conto:**

- **che** il Comune di Longi intende confermare, attraverso apposita convenzione ispirata ai principi di efficienza, efficacia e economicità, un organico rapporto con la Banda Musicale Vincenzo Bellini che, come anzi riportato, non persegue scopo di lucro;
- **che** tale convenzione tenga conto della spesa a cui l'ente dovrebbe far fronte per la realizzazione degli eventi anzi citati, nonché dell'ipotetico canone annuale di locazione che l'Associazione avrebbe dovuto sostenere per poter disporre di simili locali;

**Richiamati** gli orientamenti della **Corte dei Conti** la quale chiarisce:

- Che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;
- Che non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune realizzate nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 c. 4 della Costituzione;

**RILEVATO che** le attività e le iniziative svolte dell'Associazione di cui sopra, non si configurano quale sponsorizzazione (forma di promozione per cui un soggetto – si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto – sponsor – il quale attraverso tale “abbinamento” si propone di incrementare la propria immagine), ma piuttosto invece quale sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

**RAVVISATA** la necessità di regolamentare il rapporto tra il Comune e l'Associazione Musicale "V. Bellini" di Longi mediante stipula di apposita convenzione che disciplini i diversi aspetti di tale rapporto;

**RITENUTO che**, la forma consentita dal vigente Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, giusta delibera consiliare n. 5 del 23 maggio 2008, è quella della "SOVVENZIONE" (TITOLO I – ART. 11);

**DATO ATTO** che gli articoli appresso riportati, tutti di cui al Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 23 maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge, disciplinano:

- **ARTICOLO 11** – Sovvenzioni
- **ARTICOLO 14** - Ammontare.
- **ARTICOLO 15** - Anticipazione
- **ARTICOLO 17** - Rendiconto
- **ARTICOLO 22** - Concessione in uso di beni comunali

**ATTESO** che la sovvenzione può essere concessa in quanto:

- tesa all'interesse della collettività ed in linea con la politica culturale dell'Ente, requisiti necessari dettati negli orientamenti della Corte dei Conti;
- coerente con indirizzi politici amministrativi del Comune;
- compatibile con le finalità e i compiti del Comune;
- conforme ai principi di cui al comma 4°, art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana;

**Visto lo schema della convenzione** (allegato sub "A") predisposto da questi Uffici, nel quale vengono dettati patti e condizioni;

**TENUTO CONTO** che con la concessione d'uso il Comune consegue un risparmio in termini di spese, nonché, assicura la conservazione e la tutela di un immobile.

**RITENUTO**, pertanto:

- ◆ **Che** la suindicata istanza è meritevole di accoglimento in quanto attività di interesse collettivo di cui tutta la comunità trae indiscutibile beneficio;
- ◆ **Di concedere** per la durata di anno nove, due stanze ubicate al piano terra del plesso scolastico sito in Via Vittorio Emanuele, foglio 6 part.502;
- ◆ **Di procedere** all'approvazione dello **schema della convenzione** (allegato sub "A");
- ◆ **Di quantificare in € 3.000,00**, il sostegno economico da assegnare all'**ASSOCIAZIONE Musicale "V. Bellini" di Longi (ME)**, necessaria per il sostentamento delle spese che la stessa dovrà sostenere per la realizzazione delle attività musicali superiormente indicate;

**VISTE** le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;


**Per i motivi sopra descritti,**

#### **PROPONE**

- 1) **Di dare atto** che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende riportato.
- 2) **di approvare** lo schema di convenzione allegato (SUB A), a farne parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) **di dare atto, inoltre**, che la convenzione di comodato oggetto del presente atto, sarà stipulata tenendo in considerazione la spesa a cui l'ente dovrebbe far fronte per la realizzazione degli eventi anzi citati, nonché dell'ipotetico canone annuale di locazione che l'Associazione avrebbe dovuto sostenere per poter disporre di simili locali;
- 4) **di concedere**, per le motivazioni in premessa riportate, all'**ASSOCIAZIONE Musicale "V. Bellini" di Longi**, in comodato, per la durata di nove anni (con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione), due stanze ubicate al primo piano del plesso scolastico sito in Via Vittorio Emanuele;

- 5) **di concedere** inoltre, la sovvenzione annua pari ad €. 3.000,00 e per il periodo oggetto della superiore convenzione, necessaria al sostentamento delle spese che l'ASSOCIAZIONE Musicale "V. Bellini" di Longi dovrà farsi carico (sempre per il superiore periodo) per la realizzazione delle attività musicali relative a **Processione del Venerdì Santo – Processione della Domenica di Pasqua (U Scontru) – Concerto d'Estate - 4 Novembre (Commemorazione dei Caduti in guerra) e Concerto di Natale ;**
- 6) **Di dare atto, inoltre,** che la superiore spesa annua (triennio 2025/2027) troverà imputazione nel Bilancio Pluriennale di previsione relativo agli esercizi finanziari 2025/2027, approvato ai sensi di legge ;
- 7) **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per la sottoscrizione della precitata convenzione, congiuntamente al Legale Rappresentante dell'Associazione Musicale Vincenzo Bellini e, nel contempo, di autorizzarlo ad apportare, se necessita, eventuali modifiche e/o integrazioni "non sostanziali" all'atto stesso.
- 8) **Di demandare** al Responsabile dell'Area economico finanziaria, per quanto di propria competenza, gli adempimenti consequenziali al presente atto.
- 9) **Di trasmettere** il presente atto al Legale Rappresentante dell'Associazione Musicale Vincenzo Bellini.
- 10) **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Istruttoria  
Russo Rita



L'ASSESSORE AL PATRIMONIO  
FABIO CALOGERO





PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 26.02.2025

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO - FINANZIARIA

(Rag. ZINGALES LIDIA)



  


1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 26.02.2025

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. ZINGALES LIDIA)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio pluriennale di previsione 2025/2027 esercizio finanziario Anno 2025.

Capitolo <u>101205071</u>	
Capitolo _____	
Capitolo _____	
l_ l Competenza	Impegno n. <u>163</u> / <u>2025</u> per € <u>3.000,00</u>
l_ l Residui _____	Impegno n. <u>4</u> / <u>2026</u> per € <u>3.000,00</u>
	Impegno n. <u>1</u> / <u>2027</u> per € <u>3.000,00</u>

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. ZINGALES LIDIA)

26.02.2025


ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 23

DEL 26.02.2025 DALLE ORE 17,35 - ALLE ORE 17,50.



REP. N. \_\_\_\_\_/2025

# COMUNE DI LONGI

*Città Metropolitana di Messina*

SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE LOCALI DI  
PROPRIETA' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE

“VINCENZO BELLINI “

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nel Comune di Longi - Palazzo Municipale,  
presso gli Uffici dell'Area Economico Finanziaria, il Comune di Longi (ME)

con sede in Via Roma n° 2, rappresentato dal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - Categoria “ \_\_\_\_\_ ” - Profilo

Professionale “ \_\_\_\_\_ ”, Responsabile dell'Area

\_\_\_\_\_, con funzioni dirigenziali, giusta

determinazione sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo

dell'Amministrazione, e l'Associazione Musicale “V. Bellini” di Longi (ME)

- Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - 98070 - LONGI (ME) P. I.V.A.

02064020833, rappresentata dal Presidente pro/tempore Sig.

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e

residente in \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_

PREMESSO:

Che in conformità al Titolo VI, art. 79 dello Statuto Comunale, il Comune valorizza le autonome forme associative, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività

culturale e di gestione del tempo libero;

A tal fine, sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni, erogando forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale ed organizzativa.

che, la forma consentita dal vigente Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, giusta delibera consiliare n. 5 del 23 maggio 2008, è quella della "SOVVENZIONE" (TITOLO I – ART. 11);

che gli articoli appresso riportati, tutti di cui al Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, approvato con Deliberazione Consiliare **n. 5 del 23 maggio 2008**, esecutiva ai sensi di legge, disciplinano:

ARTICOLO 11 – Sovvenzioni; - ARTICOLO 14 – Ammontare; - ARTICOLO 15 – Anticipazione; - ARTICOLO 17 – Rendiconto; - ARTICOLO 22 - Concessione in uso di beni comunali.

Che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente esecutiva, si è disposto quanto qui integralmente trascritto:

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituito

SI CONVIENE E SI STIPULA, quanto segue:

Art. 1 – oggetto

Il Comune di Longi, come sopra rappresentato, concede all'Associazione Musicale "Vincenzo Bellini" di Longi:

- i locali (n.2 stanze) di proprietà comunale siti al primo piano della scuola



elementare di Via Vittorio Emanuele foglio 6 particella 502 per poter espletare delle attività di propedeutica musicale e didattico- formativa per i giovani longesi.

- Eroga, altresì, la sovvenzione annua, necessaria al sostentamento delle spese che l'ASSOCIAZIONE dovrà farsi carico, pari ad €. 3.000,00 e per il periodo di durata della convenzione.

L'Associazione Musicale Vincenzo Bellini, a fronte della concessione dei locali e della sovvenzione, si impegna ad effettuare ogni anno n° 5 attività concertistiche ed esattamente:

- 1) Processione del Venerdì Santo;
- 2) Processione della Domenica di Pasqua (U Scontru);
- 3) Concerto d'Estate;
- 4) 4 Novembre (Commemorazione dei Caduti in guerra);
- 5) Concerto di Natale.

#### ART. 2 DURATA E RECESSO DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà la durata di 9 (nove ) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta, con obbligo di restituire il bene nello stato di fatto in cui si trova attualmente, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, qualora il bene oggetto della convenzione venga utilizzato per scopi ed usi diversi da quelli pattuiti, nonché qualora l'Associazione si renda responsabile di gravi irregolarità e/o inadempimento agli obblighi contrattuali qui disciplinati e, comunque, in ogni caso di pubblico interesse. L'Associazione potrà recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento,

previa comunicazione scritta al Comune di Longi con raccomandata a.r. e/o tramite pec con preavviso di almeno 1 (uno) mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.

#### ART. 3 RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'Associazione custoditi nell'immobile e così pure per danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della convenzione o a causa dell'utilizzo del bene stesso.

#### ART. 4 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il bene solo ed esclusivamente per l'uso convenuto, senza alcuna possibilità di cederlo in sub – concessione senza il preventivo consenso del Comune (art. 1804 cod. civ.). L'inosservanza di tale regola determina la revoca della convenzione.

#### ART. 5 RIMBORSO UTENZE

Il Comune provvederà al pagamento di tutte le utenze (acquedotto, energia elettrica tari ) del locale ed ad effettuare ove necessario interventi di manutenzione straordinaria.

#### ART. 6 – TRASPARENZA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

L'associazione si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato direttamente e/o indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. L'Associazione si impegna altresì a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata

osservazione andrà a costituire causa di risoluzione del presente contratto.

#### ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l'Unione Europea dal 25 maggio 2018), si fa presente che i dati personali forniti dall'Associazione saranno raccolti e trattenuti presso l'Amministrazione comunale per la finalità esclusiva di gestione del rapporto contrattuale.

#### ART. 8 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO)

Per i rapporti nascenti dalla presente convenzione, le parti concordano che il foro competente è quello di Patti (ME).

#### ART. 9 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per quanto non previsto nella presente “CONVENZIONE”, le parti fanno riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.

#### - ART. 10 REGISTRAZIONE E SPESE


Così come previsto dall'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nonché dall'art. 36 del vigente regolamento comunale dei contratti, la presente “CONVENZIONE” risulta soggetta a registrazione “solo in caso d'uso”.

Qualora una delle parti richieda la registrazione, le relative spese risulteranno interamente a carico della parte richiedente la registrazione, senza alcun diritto di rivalsa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Comunale il responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Per l'Associazione Musicale “V. Bellini” il Presidente



PROPOSTA N. 23 del 26.02.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*Arch. Calogero LAZZARA*

**L'Assessore Anziano**  
*Carmelo CAPUTO*

**Il Segretario Comunale**  
*Dott. Carmelo VERZI'*

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 26.02.2025 - Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo VERZI'*

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ - Il Segretario Comunale - *Dott. Carmelo VERZI'*

**PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 27.02.2025.

Longi, li 26.02.2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Carmelo VERZI'*

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA A.A. G.G. - Servizi alla Persona**  
*Carmelo Caputo*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE